



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Al Presidente del CNF

prof. avv. Guido Alpa

Al Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura

avv. Michelina Grillo

Al Presidente della Cassa Nazionale Forense di Previdenza

avv. Maurizio De Tilla

Ai Presidenti dei C.d.O. e delle Associazioni Forensi

L'Assemblea dei Presidenti dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati riunitasi a Gorizia l' 11.11.2006

Con riferimento ai **progetti di legge di class action attualmente in discussione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati**

premesso

che tali progetti si inseriscono nella strategia legislativa attualmente in atto di accrescimento del potere di rappresentanza in capo alle associazioni dei consumatori,
intende svolgere alcune considerazioni generali sui disegni di legge riguardanti la class action,
ed in particolare

osserva

a) la class action è stata ideata come uno strumento di bilanciamento dello strapotere del mercato, situazione questa che non è certamente esistente in Italia;

la class action può essere maggiormente giustificata in quegli Stati ove sia assente un sistema pubblico di assistenza, dove quindi tale azione costituisce spesso l'unica possibilità di azione di responsabilità civile, e quindi l'unica possibilità di ottenere un risarcimento per le numerose vittime, il che non è in Italia;

b) detto strumento è oggi peraltro messo in discussione negli stessi paesi in cui è nato, a seguito della pronuncia di alcune sentenze sbilanciate, soprattutto in alcuni settori, che hanno portato alcuni



autori a criticare aspetti specifici di natura tecnica (quali le regole di certificazione della classe, quella applicabili alla transazione, la rappresentanza dei membri della classe, il computo dei danni) tipiche dell'impianto regolamentare americano;

c) l'azione di risarcimento collettivo potrebbe comportare rischi economici elevati ed insostenibili per le imprese in caso di sentenze sbilanciate, per cui si è evidenziato in altri ordinamenti (vedi Corte Suprema Americana) la necessità di porre un limite all'ammontare dei danni;

d) la class action non riduce il contenzioso, anzi alcune azioni di danno hanno portato, ad esempio, il sistema delle Corti americane vicino ad un punto di collasso, con vertenze con oltre 100.000 attori;

e) una delle ragioni che sconsigliano l'estensione della class action in Italia è dato dalla "arbitrarietà" con la quale verrebbero scelte dai soli soggetti legittimati le cause;

f) le fonti italiane non hanno dato sino ad oggi uno spazio autonomo al csd danno diffuso e si è sempre salvaguardato il principio dell'autonomia di ogni azione e del diritto di agire.

g) pertanto sulla base delle considerazioni sopraesposte, ogni ulteriore allargamento della fattispecie di class action, ed in particolare quello previsto nei progetti in discussione, costituirebbe un errore sociale e giuridico.

Ciò premesso,

rileva

che in ordine alla ammissibilità della class action nel nostro ordinamento sussistono anzitutto ostacoli di carattere costituzionale.

Infatti, la previsione dell'azione collettiva risarcitoria viola l'art. 24 della Costituzione che sancisce l'irrinunciabile diritto di agire in giudizio riconoscendolo in capo a ciascun cittadino per la tutela dei propri diritti.

L'azione collettiva conduce invece alla eliminazione (totale o parziale) del contraddittorio e quindi alla eliminazione dell'attività difensiva dei singoli soggetti appartenenti alla classe rappresentata in giudizio, il che è incompatibile con il sistema vigente quando il giudizio abbia riguardo ad interessi



involgenti la sfera individuale del titolare del diritto controverso, come quello al risarcimento dei danni.

Inoltre, la previsione di azioni collettive concernenti diritti individuali, pone problemi di incompatibilità con il vigente sistema processuale e civile.

Il contrasto sussiste anzitutto con il principio di diritto sostanziale sancito dall'art. 2909 c.c., il quale limita l'estensione degli effetti del giudicato alle sole parti del processo, con la conseguenza che una sentenza non può essere invocata da quei soggetti che non abbiano partecipato al processo in cui la stessa è stata pronunciata.

Al principio in discorso si collega quello della integrità del contraddittorio, enucleato nell'art. 101 c.p.c. in base al quale, perché vi sia un processo regolare, è necessario che a ciascuno dei soggetto nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre effetti, sia assicurata la possibilità di partecipare al procedimento giudiziale e di difendersi in contraddittorio paritetico con le altre parti processuali.

In altri termini, tutti i destinatari di una sentenza devono essere, nel nostro ordinamento, contraddittori necessari nel processo e la sentenza non può essere resa validamente nei loro confronti se gli stessi non sono messi in condizione di intervenire personalmente in giudizio, circostanza che non solo la class action non garantisce, ma che anzi deve per definizione pretermettere.

Queste considerazioni inducono a dire che anche sotto un profilo giuridico l'azione collettiva ha un suo fondamento, se, come fino ad oggi seguito dal legislatore, viene limitata agli attuali casi già previsti dal Codice del consumo, mentre sono decisamente da evitare ulteriori pericolosi allargamento che appaiono privi di concreta utilità, atteso che le azioni collettive tendono ad un mero accertamento di responsabilità.

Non si tiene poi minimamente conto degli effetti derivanti dal fatto che con la class action si espone il debitore nei confronti di un numero indeterminabile di soggetti, atteso che la proposizione dell'azione collettiva ha effetti interruttivi per tutti i soggetti interessati dal medesimo fatto o violazione.



Ne consegue il prolungamento dei termini di prescrizione e quindi il prolungamento di una situazione di incertezza che aumenta ed integra una disparità di trattamento non giustificata con altre ipotesi di illecito civile.

Va sottolineato che i disegni di legge, oltre ad introdurre un allargamento non conciliabile con la tradizionale struttura del decreto ingiuntivo, consentendone l'estensione anche ai crediti privi di requisiti fino ad oggi fissati dalla norma, prevedono meccanismi di conciliazione obbligatoria che, in pratica, si risolvono in una duplicazione di oneri per il danneggiato, il quale nel successivo giudizio si dovrà comunque confrontare con il danneggiante.

Il tutto non tenendo in considerazione il fatto che il legislatore ha già emanato norme dirette ad accelerare il rito ordinario e dotato il codice di procedura civile di adeguati strumenti (art. 696 e segg.), volti a velocizzare il risarcimento dei danni.

Ribadisce

inoltre che in tema di risarcimento del danno non si può generalizzare o stabilire regole di automatica applicazione, non potendosi prescindere da una valutazione concreta e specifica della controversia devoluta alla decisione del Giudice.

Basti considerare che quando si passa a considerare l'ipotesi dei danni a catena cagionati da un prodotto difettoso i problemi del nesso causale, e dell'eventuale uso inappropriato del prodotto da parte della vittima, richiedono necessariamente un trattamento individuale del processo.

Lo stesso ragionamento può seguirsi per il danno diffuso derivante da sostanze tossiche in quanto ancor più connesso alla soluzione dei problemi di nesso causale, anche con riferimento al danno concretamente risentito.

Inoltre, si ricorda che, ove il danno non possa essere quantificato nel suo preciso ammontare, resta ferma l'applicazione dell'art. 1226 c.c. che consente al Giudice di procedere alla sua liquidazione con valutazione equitativa.

Anche queste disposizioni e questi principi, propri non solo dell'ordinamento italiano, ma anche degli altri ordinamenti dei Paesi Comunitari, dimostrano come non si siano mai stabilite a priori delle regole in materia di quantificazione del danno, essendosi riconosciuto che, nell'ambito dei



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

criteri generali di cui si è detto, spetta unicamente al Giudice adito decidere in merito, tenuto conto di ogni elemento processuale e sostanziale inerente la domanda proposta.

Non c'è, infine, motivo per non ritenere che il giudizio di risarcimento del danno debba essere sottoposto alle medesime regole di un qualunque giudizio della specie, a prescindere quindi dalla natura di consumatore o meno dell'attore, principio che con la class action verrebbe ad essere lesa, venendo in tal caso introdotto un regime speciale.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, nel ribadire la contrarietà circa la proliferazione dei modelli processuali, si deve affermare in ogni caso la prevalenza del rito ordinario, così come recentemente novellato, non sussistendo valide giustificazioni e/o ragioni di specificità tali da consigliare in rito diverso.

I Presidenti del Triveneto, nel sottolineare che l'introduzione della class action non corrisponde a una avvertita esigenza, manifestano la preoccupazione che in tal modo oltre a non fornire alcun concreto e reale vantaggio al danneggiato, si finisca per imporre un ulteriore fardello intollerabile o sproporzionato alle imprese con inutili rilevanti danni per le stesse. “

(E' emerso nel corso del dibattito l'auspicio che Avvocatura e Magistratura siano consultati dalle Commissioni Giustizie di Camera e Senato e che la normativa sia introdotta eventualmente come procedura di natura conciliativa e non giudiziaria e che sia raccordata con le altre legislazioni statali europee).

d'ordine del Presidente: Il Segretario

(Avv. Antonio F. Rosa)